



# UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Il Presidente  
Avv. Salvatore Grimaudo

## PARERE DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DE- GLI AVVOCATI APPROVATA CON DELIBERA 02/137 DEL 4 LUGLIO 2002



Premesso che la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera 07/26, adottata il 25/01/07, ha proposto all'esame dell'Avvocatura la modifica del vigente Regolamento provvisorio (dlb 02/137 del 4/07/02), che è un regolamento d'ufficio, emanato senza il consenso dell'Avvocatura ex art. 13 Lg 146/90, come novellato ex lege 83/00; l'Unione Nazionale delle Camere Civili, in merito esprime le seguenti considerazioni:

in via preliminare, nell'esaminare i problemi connessi alla regolamentazione della astensione dalle udienze degli avvocati, si deve necessariamente tener conto:

- 1) del contenuto della sentenza n. 171/96 della Corte Costituzionale che correttamente ha qualificato la natura dell'astensione e nel contempo ha statuito che la stessa deve essere legislativamente regolamentata.
- 2) Dell'ordine del giorno Calvi che ha ribadito i principi fissati dalla Corte Costituzionale ed ha auspicato l'adozione del codice di autorregolamentazione peraltro già redatto dall'Avvocatura.
- 3) Della necessità di dare attuazione al già citato odg Calvi, approvando una specifica disciplina, eventualmente anche nell'ambito della riforma dell'ordinamento professionale forense in corso di discussione

- 4) Del principio secondo il quale l'attività della Commissione in ogni caso non può violare l'ordine del giorno parlamentare sopra indicato;
- 5) Del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense che regola i comportamenti degli avvocati nell'ipotesi di astensione;
- 6) Della natura della protesta dell'Avvocatura che da sempre è incentrata sulla tutela dei diritti del cittadino e mai è stata ispirata da interessi corporativi o economici, come invece si tende a far ritenere nella proposta di modifica del 25/1/07. A tale proposito si ritiene del tutto inappropriato il richiamo, contenuto nell'articolo 1, secondo il quale la nuova regolamentazione perseguirebbe il fine di agevolare *“una ragionevole durata del processo”*, facendo palesemente apparire che la responsabilità delle lungaggini dei processi è da attribuire agli avvocati che si astengono dalle udienze. A tal fine e non da ultimo, si ricorda che da sempre l'Unione delle Camere Civili con le sue iniziative e proteste ha denunciato l'eccessiva lungaggine del processo, adoperandosi per l'efficienza della Giustizia, compresi i tempi ragionevoli, proponendo anche mezzi correttivi diretti all'arginamento della disfunzione Giustizia, auspicando la Unificazione dei Riti e la Unicità della Giurisdizione, per cui risulta quantomeno fuorviante far apparire la regolamentazione, così come proposta dalla Commissione, quale mezzo per giungere *“a una ragionevole durata del processo”*.
- 7) Si ribadisce inoltre l'inaccettabilità del principio di omologazione sul quale è incentrata la proposta di modifica che dichiara che il fine è quello *“...di allineare... le discipline dell'astensione degli Avvocati dalle udienze alle discipline che regolano l'astensione delle altre attività di lavoro autonomo, nonché alle discipline che regolano l'astensione degli operatori del servizio giustizia”*. Infatti la giustizia come amministrazione, non può essere confusa con la libera professione che rimane ben distinta dal rapporto di pubblico impiego. Pertanto è inaccettabile il criterio di omologazione adot-

tato dalla Commissione che viola il principio di autonomia della classe forense e il valore costituzionale della difesa dei diritti attraverso le lotte dell'Avvocatura, che è costituzionalmente preposta alla difesa dei cittadini.

#### **RITENUTO**

- che per l'Avvocatura resta valido, sia da un punto di vista funzionale, sia sotto il profilo deontologico, il codice di autoregolamentazione già adottato e ad oggi vigente;
- che pertanto non necessita procedere ad alcuna modifica del codice di autoregolamentazione vigente al quale l'Avvocatura è vincolata per quanto concerne il diritto dell'astensione, nei termini proposti dalla Commissione di Garanzia;
- Che tuttavia l'Unione Nazionale delle Camere Civili è aperta all'esame di eventuali proposte, a condizione che le stesse vengano formulate tenendo conto delle peculiarità della professione forense, come riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 171/1996 e dal Parlamento Italiano con l'Ordine del Giorno Calvi del 04 aprile 2000;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

#### **DICHIARA**

Di non condividere il contenuto della proposta di modifica della regolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, così come formulata, dichiarandosi tuttavia disponibile ad esaminare ed elaborare ulteriori proposte, purché siano nell'alveo dei principi inderogabili sopra enunciati.

**Roma 3 marzo 2007**

**Avv. Salvatore Grimaudo**  
**Presidente UNCC**

